

DELIBERA N. 10 /09/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA INFRACOM NETWORK APPLICATION S.P.A. (GIA' MULTILINK S.P.A.) E TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL PREZZO DI TERMINAZIONE PER IL SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE INVERSA

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 febbraio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001;

VISTA l’istanza dell’11 maggio 2007, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 30528 dell’11 maggio 2007, con la quale la società Infracom Network Application S.p.A. (già Multilink) ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia con la società Telecom Italia S.p.A. relativa al prezzo di terminazione per il servizio di interconnessione inversa;

VISTA la nota del 25 maggio 2007 numero di prot. 33949 con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la nota della società Infracom Network Application S.p.A. (già Multilink S.p.A.) del 29 gennaio 2009, registrata al protocollo dell’Autorità al n. 8298 del 3 febbraio 2009, con la quale predetta società comunicava il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti relativo al periodo 1° gennaio 2006-31 marzo 2007e, contestualmente, la rinuncia all’istanza dell’11 maggio 2007;

VISTA altresì la nota della società Telecom Italia S.p.A del 29 gennaio 2009 registrata al protocollo dell'Autorità al n. 8013 del 2 febbraio 2009 con la quale predetta società rendeva noto all'Autorità di aver raggiunto un accordo transattivo con la società Infracom Network Application S.p.A. (già Multilink S.p.A.) per il periodo 1° gennaio 2006-31 marzo 2007;

PRESO atto della rinuncia alla prosecuzione del procedimento formulata dalla parte istante;

RITENUTO, in ragione di tale rinuncia, venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento di quest'Autorità a definizione della controversia;

UDITA la relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento.

DICHIARA

il non luogo a procedere alla definizione della controversia della società Infracom Network Application S.p.A. (già Multilink S.p.A.) con Telecom Italia S.p.A. in materia di prezzo di terminazione per il servizio di interconnessione inversa, di cui in premessa, e ne dispone l'archiviazione.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 19 febbraio 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Nicola D'Angelo

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola